

Publicato il 09/12/2024

N. 09864/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 04451/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4451 del 2023, proposto da Timoteo Pilati, Lorenzo Riccobono, Domenico Camposano, Antonio Abbondo, Rocco Guerra, Nicola De Gennaro, Giorgio Leontini, Daniele Malandra, Michelangelo Tartaglione, Gianni Giuseppe Sulpizio, Christian Martorelli, Luigi Marvulli, Antonio Graziano, Francesco Casabona, Luigi Ciniglio, Francesco Guerriero, Fortunato Alovise, Mauro Nicola Trovarello, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

***contro***

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi 12;

***nei confronti***

Agnese De Gennaro, non costituita in giudizio;

***e con l'intervento di***

*ad adiuvandum*

Alvise D'Agostini, rappresentato e difeso dagli avvocati Cino Benelli e Alessssandro Lanzetti, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza-*bis*) n. 4117/2023

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione del 21 giugno 2023, n. 2511;

Visto l'atto di intervento in giudizio di Alvise D'Agostini;

Viste le ordinanze collegiali della sezione del 1° dicembre 2023, n. 10433, con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, e del 5 giugno 2024, n. 5048, con cui l'ordine è stato rinnovato;

Vista l'ordinanza collegiale della sezione ex art. 59 cod. proc. amm. del 18 novembre 2024, n. 2946;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il consigliere Fabio Franconiero, sull'istanza di passaggio in decisione dell'interveniente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Gli appellati indicati in intestazione agiscono nel presente giudizio per l'annullamento degli atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui dapprima in sede di indizione (decreto del Ministero dell'istruzione, allora così denominato, del 3 marzo 2021, n. 50) è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con

l'amministrazione scolastica; e poi questa previsione è stata applicata nella formazione delle graduatorie definitive da parte degli uffici scolastici regionali.

2. Sul presupposto che al servizio di leva sarebbe invece spettato il maggior punteggio di 6 per quello svolto in costanza di rapporto hanno agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, integrato da motivi aggiunti.

3. L'impugnazione è stata respinta dall'adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, che sulla questione controversa ha fatto applicazione dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo solo per il servizio militare di leva obbligatoria prestato in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze dell'amministrazione scolastica si pone l'esigenza di piena compensazione prevista dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione (tra le altre sono state richiamate le sentenze di questa sezione del Consiglio di Stato del 29 ottobre 2022, n. 11602, ed ulteriori precedenti).

4. In conformità a questo orientamento di giurisprudenza la sentenza ha giudicato pertanto legittima la normativa concorsuale censurata, che ha diversamente modulato il punteggio per il servizio militare di leva, con la previsione (contenuta nell'allegato A al sopra citato decreto ministeriale) del punteggio di 6 per quello prestato in costanza di rapporto di impiego, e come in precedenza esposto di 0,60 per quello non in costanza di rapporto, considerato invece come «*servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*».

5. Contro la pronuncia di primo grado i cui contenuti possono così essere sintetizzati i ricorrenti hanno proposto appello, rispetto al quale resiste l'amministrazione scolastica, mentre vi aderisce l'interveniente indicato in intestazione.

6. Ordinata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e verificazione l'assolvimento la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 3 dicembre 2024.

## DIRITTO

1. A fondamento dell'appello e a critica della statuizione di rigetto del ricorso in primo grado viene richiamato un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050). Si aggiunge che l'opposta tesi si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3, comma 1, della Costituzione; ed inoltre con la tutela per «*la posizione di lavoro del cittadino*» apprestata dal citato art. 52, comma 2, secondo periodo, della medesima Costituzione rispetto all'assolvimento degli obblighi di leva militare.

2. Le censure sono fondate.

3. Rispetto al precedente richiamato dalla pronuncia di primo grado va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «*periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti*». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «*è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di*

*tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».*

4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «*non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino*».

5. L'appello deve quindi essere accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso ed annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza l'amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione della natura delle questioni controverse e dell'esistenza di un contrasto di giurisprudenza con riguardo ad esse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Fabio Franconiero**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Taormina**

**IL SEGRETARIO**